



CITTA' DI SALUZZO
- Ripartizione Servizi Polizia Municipale -
Telefono: 0175/211325 Fax: 0175-211354

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione e funzionamento della

COMMISSIONE DI VIGILANZA

(art. 141, 141 bis, regolamento di esecuzione del testo unico leggi di pubblica sicurezza)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18.06.2002

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
1. PREMESSA.....	3
2. COMPOSIZIONE.....	3
3. COMPITI DELLA COMMISSIONE.....	3
3.1.ESCLUSIONI.....	4
3.2.. FUNZIONI DELEGATE.....	5
4. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.....	6
6. PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	7
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	7
8 . PARTICOLARI MANIFESTAZIONI:.....	8
9. NORMATIVA :.....	9
10. MODULISTICA.....	10
11. APPENDICE - DOCUMENTAZIONE TECNICA	11
Data di.....	21

Regolamento comunale per l'istituzione e funzionamento della COMMISSIONE DI VIGILANZA

(art. 141, 141 bis, regolamento di esecuzione del testo unico leggi di pubblica sicurezza)

1. PREMESSA

E' istituita, ai sensi degli articoli 141. 141 *Bis*, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635), come modificato dal DPR 280/05/2001, n. 311, la commissione di vigilanza, per l'applicazione dell'articolo 80 della legge¹. La sede della commissione è situata presso il Comune di Saluzzo, Ripartizione Polizia Municipale .

2. COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'art. 141- *bis* del regolamento, la commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo ASL n. 17 o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

3. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione svolge i seguenti compiti:

- A. dà parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);

¹ *Art. 80 TULPS. L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza*

- B. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità);
- C. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- D. accerta, ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3², anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337³;
- E. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all'autorità competente gli eventuali accorgimenti.

3.1.ESCLUSIONI

E' sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di cui all'art. 142 del regolamento nei seguenti casi:

- a) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

² Art. 4 (Commissione apertura sale cinematografiche)

L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n.287, è sostituito dal seguente: "Art.52 (Commissione apertura sale cinematografiche) - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;c) un rappresentante dei noleggiatori di film;d) un rappresentante dei produttori di film.2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative."

L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337.

All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1."; c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n.1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n.193, è abrogato.

4bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a 1300 posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento.

³ Art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà periodicamente all'aggiornamento dello elenco.

3.2. FUNZIONI DELEGATE

- a) Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento, il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'ASL n. 17 Saluzzo-Savigliano-Fossano, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
- b) Nella medesima composizione la commissione, su delega della commissione provinciale, effettua i controlli di cui all'art. 141, primo comma, lettera e) del regolamento.

4. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

- 4.1. La convocazione della Commissione verrà effettuata, a mezzo fax, almeno tre giorni prima della manifestazione oggetto dell'intervento. L'eventuale impedimento a comparire, con relativa delega, dovrà pervenire - a stesso mezzo - al Comando Polizia Municipale, entro 24 ore dal ricevimento della convocazione. In caso non pervenga alcuna comunicazione, l'adesione ai lavori della Commissione si darà per assentita.
- 4.2. L'attività tecnico - amministrativa di supporto alla commissione di vigilanza è curata dal personale assegnato all'ufficio di polizia amministrativa, il quale predispone anche le autorizzazioni per l'agibilità dei locali e le manifestazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento, ai sensi degli articoli 68, 69.80⁴ del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La segreteria predispone tutti gli atti connessi alla gestione tecnico-amministrativa della commissione ed in particolare:

- a) convocazione della commissione di vigilanza con relativo ordine del giorno su disposizione del Presidente;
 - b) predisposizione, stesura ed invio dei verbali agli interessati e ai componenti della commissione di vigilanza
 - c) proposta di liquidazione delle spese sostenute della commissione di vigilanza;
 - d) dichiarazione di partecipazione alle sedute della commissione di vigilanza
 - e) corrispondenza varia
- 4.3. Ai componenti della commissione di vigilanza citati nel decreto sindacale di nomina è riconosciuto per l'esercizio dei compiti loro demandati, ad esclusione per i controlli indicati al comma 1, lettera e), dell'art. 141 del regolamento, un gettone di presenza omnicomprensivo per ciascuna pratica, il cui importo è fissato in misura equivalente a quello previsto per i componenti del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 82 del D.Lvo 267/2000. Per quanto riguarda il perito di cui alla lettera f) del succitato decreto, compete un emolumento determinato in base alle tariffe professionali che verrà liquidato previa presentazione della relativa parcella. Detti compensi sono a carico del titolare dell'attività. Per i

Art. 68. TULPS

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche, si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69. TULPS

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 80 TULPS. V. nota n. 1.

rappresentati degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, qualora designati dalle rispettive categorie, non è dovuto alcun compenso.

4.4. Sono a carico, inoltre, del medesimo titolare, le spese di gestione e funzionamento della segreteria, da introitare con un capitolo di bilancio comunale, così determinate:

1) QUOTA FISSA relativa alle spese generali: € 13,00 per attività;

2) SPESE VARIABILI:

- a) € 8,00 per le attività non a pagamento o per quelle organizzate da enti non aventi scopo di lucro (onlus, enti pubblici, enti morali, associazioni legalmente riconosciute, ecc.)
- b) € 50,00 per tutte le altre attività.

L'importo relativo ai compensi ed alle spese di cui sopra deve essere corrisposto al Comune, con versamento da effettuarsi prima del sopralluogo.

Il Comune provvederà direttamente al pagamento dei membri della Commissione.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo stesso.

Detti importi potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4.5. Esenzioni. Non è riconosciuto alcun compenso ai componenti della commissione per le attività organizzate dal Comune di Saluzzo in via diretta o da organismi (Comitati, Consulta) costituiti dall'Amministrazione Comunale e privi di personalità giuridica.

5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

5.1 Il procedimento relativo al rilascio dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo è sottoposto all'istituto del silenzio - assenso, ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300, tabella C) n. 53. I termini di cui all'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241⁵, decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. La domanda deve identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Qualora la domanda del privato non sia regolare o completa, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di 60 giorni decorre dal ricevimento della domanda regolare.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/1990⁶

⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

⁶ Art. 8. legge 241/1990.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Per la domanda inviata a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio polizia amministrativa comunica all'interessato le indicazioni relative al responsabile del procedimento, ufficio competente, n. di protocollo e data di arrivo ed il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento amministrativo.

5.2. Al fine di agevolare il lavoro della commissione di vigilanza, specie per le richieste di intervento in occasione di manifestazioni temporanee, salvo quanto prevista dal comma precedente, la domanda di intervento della medesima potrà essere presentata all'ufficio competente, tramite il protocollo generale del comune di Saluzzo, anche dopo i 60 giorni antecedenti alla manifestazione, ma comunque non oltre i 15 giorni precedenti l'evento. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere completa e corredata di tutti i documenti tecnici richiesti di norma, pena l'irricevibilità della richiesta e la sua archiviazione.

5.3. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

5.4. I sopralluoghi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

5.5. In caso di urgenza, le comunicazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al responsabile dello spettacolo.

6. PROCEDURA SEMPLIFICATA.

6.1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141, comma 1, del regolamento, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

6.2. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-*bis* e 142 del regolamento, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-*bis*, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il parere e la verifica vengono richiesti dal titolare dell'esercizio, impianto o locale alla Ripartizione di Polizia Municipale del Comune di Saluzzo, competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista.

Le relative domande, da indirizzare impersonalmente al Sindaco, devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Tipo di richiesta:

a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

- nuova realizzazione;
- variazione allo stato attuale;
- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità su modulo predisposto (MOD. A)

2. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
 - o Nome e cognome;
 - o data e luogo di nascita;
 - o residenza;
 - o recapito telefonico.
2. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
3. Eventuali riferimenti a precedenti atti della ex Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (citare n. di protocollo e data).
4. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda. Si precisa che per la documentazione indicata in appendice del presente regolamento non ha valore esaustivo e potrà essere integrata e/o variata dalla competente commissione in base alle esigenze di sicurezza e sulla scorta della normativa vigente.

8 . PARTICOLARI MANIFESTAZIONI:

- A. **MOSTRE, ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO** (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.):

In questi casi, la Commissione, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità e conseguentemente verifica, con sopralluogo, l'agibilità della struttura con riferimento a un dato allestimento.

A tal fine, è richiesta la presentazione **di idonea documentazione tecnica conforme alla normativa vigente di settore.**

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

- Per il parere di fattibilità:
 1. verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
 2. progetto dell'impianto elettrico temporaneo.
- Per la verifica dell'agibilità:
 1. collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
 2. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
 3. dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.

B. MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI.

In questi casi, la Commissione, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere e verifica con sopralluogo la possibilità di effettuazione di iniziative quali quelle sopra indicate in edifici pubblici e privati soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939, n. 1497.

Se l'allestimento è soltanto temporaneo, vale quanto specificato al punto A).

In ogni caso, la documentazione tecnica dovrà essere redatta con specifico riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992, n. 559 (in G.U., S.G., n. 52 del 4.3.1993).

In particolare, dovrà essere preventivamente acquisito il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e prodotta una nota della stessa Soprintendenza che accerta, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto ministeriale, la superficie complessiva dell'area dell'edificio destinata all'iniziativa.

C. MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO (in particolare concerti):

La documentazione da presentare per il parere di fattibilità dovrà rendere conto, sulla base della circolare prefettizia di Cuneo 2196/POL.AMM.Va SETT. 2/A del 13/12/1989:

1. della delimitazione dell'area destinata all'iniziativa;
2. delle strutture progettate per lo stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti.

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata relativa agli impianti elettrici, una certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo statico.

9. NORMATIVA :

Per legge si intende il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Per regolamento il regolamento di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni.
 - Circolare della Prefettura di Cuneo n. 2196/pl.amm.va sett. 2/A del 13.12.1989
 - Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) per locali di pubblico spettacolo.
 - Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 (in S.O. N.61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) per gli impianti sportivi.
 - Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992, n. 559 (in G.U., S.G., N. 52 del 4.3.1993) per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici.
-

10. MODULISTICA.

Mod. A richiesta intervento commissione di vigilanza

Ufficio : Polizia Amministrativa
Responsabile : Isp. GERBAUDO Bruna
Indirizzo : via Macallé n.9-Saluzzo
Telefono : 0175/211362
Fax : 0175/211354
E mail : polizia@comune.saluzzo.cn.it

COMUNICARE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa BOSIO Stefania, Comandante del Corpo di Polizia Municipale; il termine di conclusione del procedimento (autorizzazione o diniego di autorizzazione) è di **60 giorni** dalla presentazione della documentazione richiesta.

11. APPENDICE - DOCUMENTAZIONE TECNICA

(per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del sopraccitato D.M. 18.3.1996 e, in particolare, il parere sul progetto del C.O.N.I. ai sensi della L. 2.2.1939, n. 302).

A. RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (da produrre in 3 copie)

La relazione deve:

- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- descrivere l'articolazione plano-volumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 1. per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco; ecc...);
 2. per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc...) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
 3. per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi;
 4. per i materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni relative a:


- SERVIZI IGIENICI, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951.

- **IMPIANTI DI VENTILAZIONE:** dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi.
Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa. Per i locali già esistenti dovrà essere presentata la documentazione relativa al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n. 16 del 1951.
- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,** per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco.
- **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI,** dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspì o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in mc., nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.
Dovranno inoltre essere specificati:
 - per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
 - per quelle alimentate a gas metano, la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;
 - per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento.
- **IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA** (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

N.B.:



La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione).


 Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonché L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30).


 **ELABORATI GRAFICI** (da produrre in 2 copie).

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

 **Planimetria rappresentante:**


- l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

 **Planimetria quotata rappresentante** l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

 **Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500**, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona esterna circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazione e distanza dall'attività in esame.

N.B.:

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

 **Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni**, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore. Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Dalle tavole allegata dovrà essere agevolmente rilevabile:

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- la posizione e le caratteristiche degli estintori;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente.

Per l'impiantistica, dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore).



Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.) indicanti:

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;

- le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).



Eventuale documentazione illustrativa o fotografica.

N.B.:

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

- variazione di altezza, di superficie o di volume;
- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- modifiche distributive o di destinazione;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo rosso".



PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1 copia)

- Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 2459G.
- La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.
- In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:
 - relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
 - la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
 - la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
 - i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
 - i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;

- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..
- schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
 - schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;
 - disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
 - disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
 - schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.210 della guida CEI 0-2.
- tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
 - tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
 - tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
 - elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
 - disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.
- In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.P.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ' (sopralluogo a fine lavori)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata la richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:



Una planimetria, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con timbro dell'Ufficio Polizia Amministrativa del comune di Saluzzo, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche).



Impianti elettrici: collaudi

- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche alla A.S.L. o all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti alla A.S.L. o all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti. Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione lavori ecc. dell'impianto oggetto di collaudo.



Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.). I valori dei relativi carichi e sovraccarichi dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministro dei Lavori Pubblici 9.1.1996 e 16.1.1996 (in S.O. n. 19 alla G.U., S.G., n. 29 del 5.2.1996);
- Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.



Certificazioni (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione;
- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera redatta su apposito modello (**MOD B**);
- Calcolo del carico di fuoco;

- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
 - Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
 - Certificazione di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
 - Verbale di prova di funzionamento dei presidi antincendio.
-

MOD. A

**RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO⁷**
(ART. 141 BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U. DI P.S.)

In bollo
da £.
20.000

Spett.le **Commissione Comunale
di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo**
12037 Saluzzo

Il sottoscritto: _____

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

DATI DI NASCITA E RESIDENZA
CHIEDE

l'intervento della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione dello svolgimento del seguente pubblico spettacolo⁸:

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREVISTA

che si svolgerà _____

LOCALITÀ E DATA DI SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO SPETTACOLO

Si comunica che le struttura sarà pronta per il collaudo il giorno

_____/_____/_____

alle ore: _____

Documenti allegati alla presente:

- Planimetria dell'area e delle attrezzature** che verranno allestite, con indicati i percorsi di sfollamento e le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio, i servizi igienici, ecc.;
- Relazione tecnica** circa gli accorgimenti adottati **al riguardo della sicurezza** (dimensionamento uscite, caratteristiche impianti, mezzi antincendio, reazione al fuoco materiale, ecc.);
- indicazione del responsabile della manifestazione**

All'atto del sopralluogo dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione ritenuta, di volta in volta, necessaria dalla Commissione; in generale tale documentazione dovrà essere costituita da:

- **Certificato di collaudo** e corretto montaggio delle strutture
- **Certificato** attestante la rispondenza degli impianti elettrici alle **norme C.E.I.**
- **Certificati resistenza** al fuoco dei materiali di arredo impiegati;

⁷ La presente richiesta va presentata a questo ufficio almeno 10 giorni precedenti la manifestazione.

⁸ Allegare programma della manifestazione.

- **Collaudi** di eventuali **impianti di riscaldamento** cucina, ecc.

N.B. Certificazioni e documentazione tecnica dovranno essere sottoscritte dal responsabile della manifestazione e da un tecnico abilitato alla professione.

Qualora durante la predetta manifestazione vengano preparati e somministrati alimenti e bevande, dovrà essere richiesta la necessaria **autorizzazione sanitaria** ⁹all'USL n. 17 SALUZZO-SAVIGLIANO-FOSSANO e l'**autorizzazione amministrativa temporanea di vendita e somministrazione** ¹⁰al SINDACO di SALUZZO

DATA

FIRMA

(recapito telefonico): _____

⁹ Si rinvia all'apposito modulo predisposto su questo sito

¹⁰ vedi modulo autorizzazione temporaneo somministrazione di alimenti e bevande

mq.....
Tendaggi

Poltrone	N°.....
	N°.....

Dichiara inoltre che i suddetti materiali sono stati posti in opera in conformità a quanto previsto dal D.M. 7.6.1983.

Alba, _____
 (Timbro e firma)

IL TECNICO

V° Il Responsabile Legale

(*)Riportare"ben visibile"lo stesso numero sull'allegato corrispondente

REAZIONE AL FUOCO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

	Tipo di manufatto	Resistenza al fuoco (precisare se REI, RE O R)	Certificazione Laboratorio di	Data rilascio	Varie
Pareti di separazione da altre attività
Solai
Controsoffitti (Se installati come struttura di compar- timentazione antincendio)	mq..... mq..... mq.....
Porte tagliafuoco
Altre pareti di separazione fra:

Alba, _____

IL TECNICO

V°
(Timbro e Firma)

Il Responsabile Legale